

N. R.G. 2695/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Nella causa iscritta al n. r.g. **2695/2016** promossa da:

RICORRENTE

contro

**SOCIETÀ CONSORTILE IN PERSONA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE**

RESISTENTE

Il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva osserva quanto segue.

Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione depositata è emerso che
è dipendente della società convenuta dal 01-11-2015, in forza di passaggio diretto ex art. 2112 c.c., dal momento che la medesima società convenuta ha acquistato il ramo di azienda costituito dai contratti di appalto inerenti le pulizie di alcuni alberghi, compreso il , dove la ricorrente svolge le proprie mansioni.

E' poi emerso che con comunicazione del 26-05-2016, la società convenuta ha disposto il trasferimento della ricorrente presso situato in , deducendo quale motivo del trasferimento, un'asserita

"incompatibilità ambientale".

Costituendosi nel giudizio cautelare, la società convenuta ha dedotto genericamente che le ragioni del trasferimento sarebbero state costituite da **"un'asserita mancata flessibilità della ricorrente, da non meglio precisate lamentele del Direttore dell'Albergo e dei clienti, nonché a volontarie omissioni della ricorrente"**, senza nulla aggiungere circa le specifiche e dettagliate esigenze di carattere produttivo ed organizzativo, che sole potevano legittimare il trasferimento in questione.

Sussiste pertanto il fumus boni iuris della ricorrente, posto che era onere di parte convenuta indicare in specifico e concreto e dettagliato, le esigenze di carattere produttivo ed organizzativo sottese al licenziamento.

A ciò si aggiunge che le ragioni del trasferimento, come genericamente indicate dalla società convenuta in comparsa di costituzione e risposta, appaiono come ragioni



ontologicamente disciplinari, ed il trasferimento disposto appare essere stato utilizzato come impropria sanzione disciplinare, a comportamenti peraltro, mai oggetto di contestazione.

Sussiste poi anche il requisito del periculum in mora, stante il fatto che la ricorrente risiede a Bologna ed è madre di tre figli in tenera età che non potrebbe adeguatamente accudire, in considerazione dei tempi di trasporto da Bologna a Parma, e ritroverebbe nella condizione di dovere cessare il rapporto di lavoro.

Viene pertanto dichiarata l'illegittimità del trasferimento operato dalla società convenuta nei confronti della ricorrente, in data 26-05-2016, e viene ordinato alla società convenuta la reintegra della ricorrente medesima presso il cantiere del _____ love la ricorrente svolgeva le proprie mansioni.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara l'illegittimità del trasferimento intimato da _____ ad _____, ed ordina alla medesima società la reintegra della ricorrente presso il cantiere del _____, dove la ricorrente stessa svolgeva le proprie mansioni. Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore della sig.ra _____, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa.

Bologna 28-09-2016

Il Giudice
Dott. Maurizio Marchesini

